

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2008, n. 16

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 (Discipline del benessere e bio-naturali).

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 della l.r. 2/2005

1. L'articolo 1 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 (Discipline del benessere e bio-naturali), è sostituito dal seguente:

“Art. 1
Finalità

1. La Regione Toscana, nell'ambito delle attività di promozione e conservazione della salute, del benessere e della migliore qualità di vita, allo scopo di tutelare i cittadini, che intendono accedere a pratiche finalizzate al raggiungimento del benessere, promuove la qualità della formazione degli operatori delle stesse. A tal fine, la Regione Toscana individua con la presente legge le attività di seguito denominate discipline del benessere e bio-naturali.”.

Art. 2

Modifiche all'articolo 3 della l.r. 2/2005

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 2/2005 è sostituito dal seguente:

“1. L'attestato di cui all'articolo 5, comma 3, è rilasciato nell'ambito di percorsi formativi di durata almeno triennale predisposti in conformità della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), degli atti attuativi della stessa e di quanto disposto dall'articolo 4.”.

Art. 3

Modifiche all'articolo 4 della l.r. 2/2005

1. Il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 2/2005 è sostituito dal seguente:

“4. La Giunta regionale, acquisito il parere tecnico del Comitato di cui al comma 1, procede:

a) alla definizione, ai fini dei successivi adempimenti,

dei contenuti delle discipline del benessere e bio-naturali e, per ciascuna, del relativo percorso formativo;

b) a compilare un elenco delle scuole, operanti nel settore, con sede in Regione Toscana;

c) ad indicare gli indici di qualità di ciascuna disciplina;

d) alla definizione dei criteri di organizzazione dell'elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali, di cui all'articolo 5, e le modalità di iscrizione alle relative sezioni.”.

2. Il comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 2/2005 è abrogato.

Art. 4

Modifiche all'articolo 5 della l.r. 2/2005

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 2/2005 è sostituito dal seguente.

“1. L'elenco delle discipline del benessere e bio-naturali, istituito ai sensi dell'articolo 4, è tenuto presso la Giunta regionale e si articola nelle seguenti sezioni:”.

2. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 2/2005, le parole: “dell'attestato di qualifica” sono sostituite dalle seguenti: “dell'attestato di frequenza”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 28 marzo 2008

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 26.03.2008.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 21 febbraio 2008, n. 257

Proponenti:

Consiglieri Ciabatti, Petraglia, Roggiolani, Fossati, Pugnolini

Assegnata alle 3^e e 4^e Commissioni consiliari congiunte

Messaggio delle Commissioni in data 17 marzo 2008

Approvata in data 26 marzo 2008

Divenuta legge regionale 12/2008 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 (Discipline del benessere e bio-natu-